



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 55 del 08 FEB. 2024

OGGETTO: convenzione con “ABIO – Associazione per il Bambino in Ospedale ODV” per lo svolgimento di attività di volontariato presso la U.O.C. di Ortopedia-Traumatologia Pediatrica dell’ASST Gaetano Pini – CTO.

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT.SSA PAOLA LATTUADA

**SU PROPOSTA DEL DIRIGENTE
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 08 FEB. 2024 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, il cui onere rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento
Dirigente UOC Affari Generali e Legali
Dott.ssa Marilena Moretti

Marilena Moretti

ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA

Si attesta la regolarità contabile, la copertura economica e l'imputazione a bilancio degli introiti derivanti dal presente provvedimento con annotazione:

- Il presente provvedimento non comporta oneri diretti a carico del Bilancio aziendale

Il Direttore UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità
Dott.ssa Emilia Martignoni

Emilia Martignoni



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 55 del 08 FEB. 2024

IL DIRETTORE GENERALE

Viste:

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 01/01/2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR XI/4538 del 15/04/2021 di nomina della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini-CTO per il periodo 19/04/2021 - 18/04/2024;
- la deliberazione aziendale n. 240 del 19/04/2021 di presa d'atto della predetta DGR XI/4538/2021 e di insediamento dal 19/04/2021 sino al 18/04/2024 della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'ASST G. Pini-CTO;

Visti:

- l'art. 11 della Legge del 07.08.1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di stipulare accordi con soggetti privato per il perseguimento dell'interesse pubblico;
- l'art. 14, co. 7, D.Lgs. del 30.12.1992 n. 502, così come modificato dal D.Lgs. del 07.12.1993 n. 517, secondo il quale è favorita la presenza e le attività all'interno delle strutture sanitarie, degli organismi di volontariato e di tutela dei diritti, con i quali le aziende stipulano accordi o protocolli senza oneri a carico del fondo sanitario regionale;
- la L.R. n. 1 del 14.02.2008 "T.U. delle Leggi Regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso" che riconosce il ruolo del volontariato come strumento di solidarietà sociale e di concorso autonomo alla individuazione dei bisogni e al conseguimento dei fini istituzionali dei servizi, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia ed il pluralismo e ne riconosce la funzione di promozione culturale e di formazione ad una coscienza della partecipazione;
- l'art. 24 della L.R. del 11.08.2015 n. 23 "Testo Unico delle leggi regionali in materia sanitaria" che recita "la Regione riconosce e promuove il ruolo del volontariato nella sua essenziale funzione complementare e ausiliaria al SSL, finalizzata al raggiungimento e al consolidamento della buona qualità, dell'efficienza dell'attività e della professionalità degli operatori, nonché dell'appropriatezza e dell'umanizzazione dei servizi sanitari e sociosanitari, in un'ottica sussidiaria ...omissis";
- la legge del 06.06.2016 n. 106 "Delega al governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale";
- il D.Lgs. del 03.07.2017 n. 117 "Codice del terzo settore a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b) della legge del 06.06.2016 n. 106" così come successivamente modificato dal D.Lgs. del 03.08.2018 n. 105 recante "Disposizioni integrative correttive al D.Lgs. 03.07.2017 a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b) della legge del 06.06.2016 n. 106" che ha provveduto al riordino e alla revisione complessiva della disciplina vigente in materia, definendo il perimetro del cd. Terzo Settore e, in maniera omogenea e organica, degli enti che ne fanno parte;
- il D.M. del Lavoro e delle Politiche sociali del 31.03.2021 n. 72 "Adozione delle linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo Settore";

pl



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 55 del 08 FEB. 2024

Premesso che:

- l'ASST Gaetano Pini – CTO riconosce il ruolo fondamentale svolto dagli enti del Terzo Settore nell'ambito del sistema sociosanitario lombardo, a supporto degli utenti e delle loro famiglie, per rispondere efficacemente ai bisogni collegati alla cura e alla presa in carico dei pazienti, con particolare riferimento alle situazioni più fragili;
- con deliberazione n. 521 del 21/10/2021 è stato approvato il *“Regolamento per l'attuazione delle collaborazioni con gli Enti del Terzo Settore”* che dispone che lo svolgimento delle attività di collaborazione delle Associazioni di Volontariato presso l'ASST Gaetano Pini-CTO per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità di solidarietà e di utilità sociale sia regolato da appositi atti convenzionali;

Dato atto che:

- “ABIO – Associazione per il Bambino in Ospedale ODV” con sede legale in Milano, è un'associazione senza scopo di lucro che ha per finalità lo studio, la promozione e la realizzazione delle iniziative finalizzate alla riduzione del rischio di trauma da ospedalizzazione, attraverso l'accoglienza, l'ascolto e il sostegno del bambino e dell'adolescente che accedono alle strutture sanitarie, e dei loro familiari;
- in data 19/06/2023 la predetta Associazione ha avanzato una proposta di collaborazione con l'ASST Gaetano Pini – CTO per svolgere, attraverso propri volontari, attività di accoglienza e ascolto in sostegno dei bambini ricoverati presso le UOC Ortopedia Traumatologia Pediatrica;
- in data 13/09/2023, il Direttore della suindicata Unità Operativa ha espresso parere favorevole, in atti, all'iniziativa di che trattasi;
- in data 02/02/2024, l'Ufficio Comunicazione, relazioni esterne e URP, verificata la completezza della documentazione prodotta dall'Associazione istante, ha trasmesso la stessa alla UOC Affari Generali e Legali;

Verificata da parte della UOC Affari Generali e Legali la fondatezza dell'istanza avanzata da “ABIO Associazione per il Bambino in Ospedale ODV” nel rispetto delle condizioni per l'attivazione dell'accordo di collaborazione (artt. 2, 3 e 4 del Regolamento aziendale vigente in materia);

Visto lo schema di convenzione redatto secondo il modello di *“Convenzione di cui all'art. 56 del D. Lgs 117/2017”* – allegato 2 al regolamento aziendale per l'attuazione delle collaborazioni con gli Enti del Terzo Settore che prevede, tra l'altro:

- per ABIO – Associazione Bambino in Ospedale l'impegno:
 - ad effettuare attività gratuita di assistenza e ascolto in via continuativa per l'intero periodo di durata della convenzione, per un totale di un accesso a settimana, eventualmente estendibile a massimo due accessi settimanali, previo accordo con il personale di reparto (artt. 1 e 2);
 - a garantire ai volontari copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato (art. 4);
 - a far rispettare da parte dei volontari le condizioni di incompatibilità (art. 7);
- per l'ASST Gaetano Pini – CTO: la rifusione, a mezzo di specifico atto dirigenziale del Direttore della UOC Affari Generali e Legali, degli oneri che saranno quantificati dall'Associazione in parola mediante apposita istanza di rimborso, concernenti le coperture assicurative contro i rischi di RCT e infortunio sul lavoro stipulate a favore dei volontari aderenti che prestano attività presso l'ASST (art. 4);



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 55 del 08 FEB. 2024

Dato atto che, come attestato dalle competenti UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità e UOC Affari Generali e Legali, dal presente provvedimento non derivano oneri diretti a carico del Bilancio aziendale, in quanto gli eventuali oneri di rimborso delle spese saranno quantificati e liquidati a mezzo di successivo atto dirigenziale;

Considerato che la convenzione avrà la durata di 36 mesi dalla data di sottoscrizione;

Acquisito il parere favorevole, in atti, del Direttore Socio Sanitario;

Ritenuto, per le ragioni sopra esposte, di autorizzare la stipula della convenzione con "ABIO - Associazione Bambino in Ospedale ODV" per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità, di solidarietà e di utilità sociale, approvandone il testo, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Viste:

- l'attestazione di regolarità dell'istruttoria e legittimità del presente provvedimento espressa dal Responsabile dell'UOC proponente;
- l'attestazione di regolarità contabile da parte del Responsabile dell'UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità;

Visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti

1. di autorizzare la stipula della convenzione con "ABIO - Associazione Bambino in Ospedale ODV" per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità, di solidarietà e di utilità sociale, approvandone il testo, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che la presente convenzione avrà la durata di 36 mesi dalla data di sottoscrizione;
3. di demandare l'attuazione ed il monitoraggio della presente convenzione al Direttore della UOC Affari Generali e Legali a cui spetta l'adozione del provvedimento di rimborso degli oneri sostenuti dall'Associazione in parola per le coperture assicurative contro i rischi di RCT e infortunio a favore dei volontari aderenti che prestano attività presso l'ASST;
4. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri diretti a carico del Bilancio aziendale;
5. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 55 del 08 FEB. 2024

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015.

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Cesare CANDELA)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
(Dott.ssa Rossana GIOVE)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marco PATERNOSTER)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Paola LATTUADA)

Firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

UOC Affari Generali e Legali

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90: dott.ssa Marilena Moretti
Pratica trattata da: Annalisa La Placa
(Atti n. 2024-1.1.3/2.2)



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 55 del 08 FEB. 2024

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D. Lgs.33/2013, dal 08 FEB. 2024 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 6 pagine e n. 1 allegato.

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Milano, li _____

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

Handwritten signature



CONVENZIONE DI CUI ALL'ART 56 DECRETO LEGISLATIVO N. 117/2017

Tra

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini- CTO, di seguito ASST Gaetano Pini – CTO, con sede in Milano, piazza Cardinal Ferrari, 1 - 20122, codice fiscale: 09320530968, in persona del legale rappresentante, il Direttore Generale Dott. ssa Paola Lattuada

E

l'Ente denominato "ABIO - Associazione per il Bambino in Ospedale ODV" di seguito "ABIO Milano - ODV", con sede in Milano, Via Bessarione, 27, codice fiscale n. 80176590158, iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo settore, alla sezione - Organizzazioni di volontariato, numero di repertorio 51228, come da Decreto Dirigenziale della Città metropolitana di Milano n. 6825 del 29/09/2022, di seguito anche "ABIO", in persona del legale rappresentante, il Presidente Ing. Eugenio De Bernardi.

Richiamata la seguente normativa:

- Legge 6 giugno 2016, n. 106 *"Delega al governo per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale"*;
- D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 *"Codice del Terzo Settore, a norma dell'art.1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106"* e smi;
- Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72/2021 con il quale sono state adottate le linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore, ex articoli 55 -57 del decreto legislativo n. 117 del 2017, su citato.

Premesso che:

- Il decreto legislativo n. 117/2017 e ss.mm.ii. all'art. 2 riconosce il valore e la funzione sociale degli Enti del Terzo Settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne propone lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali;
- il suddetto Decreto Legislativo all'art 5 dispone che gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale;
- ai sensi dell'art. 56 D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii. le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale;



Preso atto

- del “Regolamento per l’attuazione delle collaborazioni con gli Enti del Terzo Settore” e relativi allegati, approvato con provvedimento n. 521 del 21/10/2021 (di seguito denominato “Regolamento”);
- che l’ETS “ABIO Milano - ODV”, dichiara di essere iscritto nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore, alla sezione - Organizzazioni di volontariato, numero di repertorio 51228, come da Decreto Dirigenziale della Città metropolitana di Milano n. 6825 del 29/09/2022,, agli atti, per il perseguimento, senza fine di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- che l’ETS “ABIO Milano - ODV” risulta inserito nel Registro Aziendale ETS;
- che in data 19/06/2023 l’Ufficio URP e Comunicazioni con il Volontariato dell’ASST Gaetano Pini – CTO ha contattato “ABIO Milano – ODV” per avviare una collaborazione presso la UOC di Ortopedia Traumatologia Pediatrica del Presidio Pini;
- che in data 13/09/2023, a seguito di preliminari incontri conoscitivi relativi alle attività di supporto proposte da ABIO, il Direttore dell’UOC Ortopedia Traumatologia Pediatrica ha manifestato il proprio parere favorevole ad attivare la collaborazione in reparto;
- che in data 18/12/2023 “ABIO Milano - ODV” ha presentato formale istanza di collaborazione con allegata un piano di attività da svolgersi presso la U.O.C. Ortopedia Traumatologia Pediatrica del Presidio Ospedaliero Pini dell’ASST Gaetano Pini;
- che, previa verifica del possesso dei prescritti requisiti e acquisiti i pareri istruttori, si è accertata la non sussistenza di elementi ostativi alla stipula della convezione richiesta;

le parti convengono e stipulano quanto segue

**ART. 1
OGGETTO**

Il presente accordo norma i rapporti di collaborazione tra l’ASST Gaetano Pini – CTO e l’Ente denominato “ABIO Milano - ODV” finalizzati allo svolgimento da parte di quest’ultimo di attività di collaborazione gratuita, come meglio dettagliata al successivo articolo 2), presso la U.O.C. di Ortopedia Pediatrica del Presidio Ospedaliero Pini dell’ASST Gaetano Pini - CTO, garantendone l’attuazione in continuità e per il periodo concordato.

**ART. 2
ATTIVITA’ AUTORIZZATE**

L’Ente del terzo settore “ABIO Milano - ODV”, attraverso i propri volontari, si impegna a relazionarsi con i pazienti e le loro famiglie tramite attività di accoglienza e ascolto in sostegno ai bambini presenti in reparto. Nello specifico accoglie il bambino al momento del ricovero e ne facilita l’inserimento in reparto, accompagna e assiste il bambino durante le visite ambulatoriali (solo in presenza del personale sanitario), rende più accoglienti i reparti, garantisce al bambino una presenza rassicurante in assenza della mamma o di altri



familiari, forniscono informazioni sul comportamento da tenere e le norme da rispettare nell'interesse di tutti.

La frequenza prevista, attraverso due volontari, è di un accesso a settimana, estendibile ad un numero massimo di 2 accessi settimanali, previ accordi con il personale di reparto al fine di non ostacolare le attività. Attualmente la giornata individuata è il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

ART. 3

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO AZIENDALE

L'ETS "ABIO Milano - ODV" si porrà sempre in rapporto di collaborazione e complementarietà con le attività dell'ASST Gaetano Pini - CTO e non potrà mai porsi come sostitutivo del personale stesso. La presente convenzione presuppone l'accettazione integrale e il rispetto del "Regolamento aziendale" in tutte le sue parti. Eventuali inadempienze, se non sanabili, saranno causa di risoluzione del contratto.

ART. 4

ELENCHI NOMINATIVI, REGISTRAZIONE E ASSICURAZIONE

"ABIO Milano - ODV" si impegna a fornire all'ASST Gaetano Pini - CTO l'elenco nominativo dei propri volontari. Si impegna altresì ad informare tempestivamente l'ASST e l'Ufficio Rapporti con Enti del terzo settore in relazione ad ogni variazione dello stesso per tutta la durata della convenzione.

In conformità all'art. 18, D.Lgs. n. 117/2017 *"Gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. [...] La copertura assicurativa è elemento essenziale delle convenzioni tra gli enti del Terzo settore e le amministrazioni pubbliche, e i relativi oneri sono a carico dell'amministrazione pubblica con la quale viene stipulata la convenzione"*, l'ETS si impegna a darne evidenza dell'ottemperanza.

Ai sensi dell'art 56, comma 4 del D.Lgs. n. 117/2017, le convenzioni devono inoltre prevedere anche i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso fra le quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa.

A tale proposito, l'ASST si impegna al rimborso annuale a favore di ABIO Milano - ODV degli oneri relativi all'assicurazione dei volontari inseriti nell'elenco predetto per responsabilità civile e infortuni connessi allo svolgimento dell'attività presso l'Azienda, previa apposita istanza di rimborso.

ART. 5

FORMAZIONE E COLLABORAZIONE

"ABIO Milano - ODV" si impegna a realizzare in proprio attività formative per i volontari. Al fine di realizzare al meglio l'attività proposta all'ASST Gaetano Pini - CTO, l'ETS sarà disponibile a partecipare a riunioni con l'Ufficio Rapporti con Enti del terzo settore e con la Direzione Socio Sanitaria dell'Azienda per discutere le attività proposte, approfondire aspetti tecnici e organizzativi, pianificare attività di comunicazione, approfondire il "piano di attività annuale" autorizzato.

ART. 6

DURATA DELLA CONVENZIONE

La convenzione ha la durata di anni tre a decorrere dalla data di sottoscrizione.



ART.7
INCOMPATIBILITA'

L'ETS garantisce l'ASST Gaetano Pini – CTO che i volontari autorizzati a svolgere le attività di cui all'art.2, sono esenti da situazioni di incompatibilità. Si richiama in tal senso che la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Ente, di cui il volontario sia socio o associato o tramite il quale svolga la propria attività volontaria, ai sensi dell'art. 17, d.lgs. 117 del 2017.

ART.8
TRATTAMENTO DATI

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali riguardanti la presente convenzione in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 196/2003, così come modificato e integrato dal D.lgs. 101/2018 e a quanto previsto dal Regolamento UE n. 2016/79 e dichiarano di trattare i dati personali esclusivamente per finalità connesse all'esecuzione del presente accordo, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali.

I volontari potranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento della propria attività e, per essi, è stabilito l'obbligo di riservatezza così come su qualsivoglia informazione di cui vengano a conoscenza in ragione dell'attività di volontariato.

La sottoscrizione della presente convenzione, in applicazione dell'art. 28 del Regolamento UE n. 679/2018, comporta la nomina dell'Ente "ABIO" quale "Responsabile esterno al trattamento dei dati".

ART.9
REGISTRAZIONE DELL'ATTO

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, come disposto dall'art. 5 del DPR n. 131/1986. In caso di controversie le parti eleggono la competenza esclusiva e non concorrente del Foro di Milano.

Letto, confermato, sottoscritto.

Milano, data

ASST Gaetano Pini-CTO
Direttore Generale
Dott. ssa Paola Lattuada

ABIO - Associazione per il Bambino in Ospedale ODV
Presidente
Ing. Eugenio De Bernardi

Atto sottoscritto in forma digitale ai sensi dell'art. 15, 2bis- L. 241/90 e s.m.i.